

RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO DEI SERVIZI E SULL'ATTIVITÀ SVOLTA

30 Aprile 1998

PRINCIPALI DELIBERE:

Regolamenti

Provvedimenti

Pareri e segnalazioni

Relazioni tecniche

PAGINA BIANCA

REGOLAMENTI

PAGINA BIANCA

Delibera 11 dicembre 1996, n. 5

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995 n. 481 recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità

(Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1997)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella sua riunione dell'11 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità";

Visto il documento PROT. AU/96/007, Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Su proposta del Presidente,

DELIBERA:

Di approvare il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, come definito da proprio documento PROT AU/96/007, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera (Allegato A);

Di delegare il Presidente per il seguito di competenza.

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 5/96

Articolo 1 Definizioni

Nel presente regolamento:

- L'espressione "Autorità" indica l'organo collegiale composto dal Presidente e dai due Membri.
- L'espressione "Componente" indica il Presidente o un Membro dell'Autorità.

Titolo I - L'AUTORITÀ

Articolo 2 Assunzione delle funzioni, dimissioni e sostituzione dei Componenti

1. Nella prima riunione, il Presidente e i Membri dichiarano formalmente, sotto la propria responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 8, della legge n. 481/95.

2. Ove risulti che un Componente versi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 8, della legge n. 481/95, l'Autorità, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non superiore a venti giorni entro il quale egli può esercitare l'opzione. Trascorso tale termine, ove non sia cessata la causa d'incompatibilità ovvero l'interessato non abbia presentato le proprie dimissioni, il Presidente, o chi ne fa le veci, provvede a dare comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti di competenza.
3. Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma precedente, le dimissioni sono presentate all'Autorità, la quale, sentito l'interessato, formula le proprie osservazioni. Il Presidente, o chi ne fa le veci, informa il Presidente del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti di competenza. Le dimissioni hanno effetto dalla data della loro accettazione.
4. Alle deliberazioni di cui ai commi precedenti non partecipa l'interessato.
5. In caso di cessazione di un Componente dalla carica per cause diverse da quelle di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Presidente, o chi ne fa le veci, ne dà notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini della sostituzione.

Articolo 3 Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'Autorità; ne convoca le riunioni, stabilisce l'ordine del giorno e dirige i lavori; vigila sull'attuazione delle deliberazioni e sovrintende al funzionamento degli uffici.
2. In caso di non partecipazione del Presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal Membro con maggiore anzianità nell'ufficio o, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età.

Articolo 4 Convocazione e ordine del giorno

1. L'Autorità si riunisce di norma nella sua sede. In caso di riunione in altra sede, o con modalità diverse, ne viene data indicazione nell'atto di convocazione.
2. Le riunioni dell'Autorità sono di norma settimanali. Le convocazioni sono comunicate non oltre il terzo giorno che precede la riunione stessa, salvo motivate ragioni d'urgenza.
Ciascun Membro ha il diritto di chiedere l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno e può, indicandone le ragioni, chiedere la convocazione dell'Autorità, specificando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno.
Qualora la richiesta provenga da ambedue i Membri, l'argomento è iscritto all'ordine del giorno e l'adunanza è convocata.
3. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno viene trasmessa dagli uffici contestualmente al Presidente, ai Membri e al Direttore Generale non meno di tre giorni prima della data fissata per la riunione. Gli eventuali aggiornamenti della documentazione devono essere trasmessi non oltre il secondo giorno che precede la riunione.
In caso di urgenza, la documentazione deve essere fatta pervenire entro il più breve termine di convocazione.
4. Per motivi di urgenza l'ordine del giorno può essere integrato dal collegio all'unanimità dei componenti all'inizio della riunione.

Articolo 5 Riunioni

1. Le riunioni dell'Autorità sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei Componenti.
2. I Componenti che non possono partecipare alla riunione ne informano tempestivamente il Presidente.
3. Il Direttore Generale o chi ne fa le veci assiste, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Autorità.
4. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante un funzionario designato dall'Autorità.
5. L'Autorità può disporre che alla riunione partecipino solo i propri Componenti. In tali casi la redazione del verbale viene curata dal Membro con minore anzianità nell'ufficio o, in caso di pari anzianità, dal più giovane per età.

Articolo 6 Deliberazioni dell'Autorità

1. Le deliberazioni dell'Autorità sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei componenti.
2. Il voto è palese.
3. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

Articolo 7 Verbali delle riunioni

1. Il verbale della riunione è trasmesso al Presidente, ai Membri e al Direttore Generale almeno tre giorni prima della successiva riunione, nel corso della quale viene approvato.
2. I verbali delle riunioni, sottoscritti dai partecipanti alla riunione e dal segretario verbalizzante, sono raccolti e conservati dal Servizio legislativo e legale.

Titolo II - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Articolo 8 Funzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dall'Autorità con un incarico di durata non superiore ai sette anni. L'incarico può essere revocato ove venga meno il rapporto fiduciario tra l'Autorità e il Direttore Generale.
2. Il Direttore Generale dirige l'attività degli uffici, al fine di assicurarne il funzionamento, e ne risponde all'Autorità. Assicura ai Componenti dell'Autorità ogni collaborazione per tutto ciò che concerne lo svolgimento dei loro compiti.

3. A tal fine, il Direttore Generale:

- a) vigila affinché l'attività degli uffici sia svolta secondo gli indirizzi ed i criteri generali stabiliti dall'Autorità e verifica la completezza degli atti, dei documenti, nonché delle proposte di deliberazioni da trasmettere all'Autorità stessa e la coerenza delle proposte agli indirizzi da essa assunti;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Autorità;
- c) controlla che i dipendenti rispettino il regolamento del personale e le altre norme di servizio;
- d) provvede alla predisposizione dello schema di bilancio di previsione e di quello consuntivo; provvede altresì, direttamente o con delega ad altri, alle spese necessarie per l'ordinaria gestione dell'amministrazione secondo i criteri e i limiti fissati nel regolamento di contabilità e nelle delibere dell'Autorità;
- e) assume, nei limiti indicati dall'Autorità, la rappresentanza della stessa anche in giudizio;
- f) gestisce il protocollo relativo alla corrispondenza istituzionale;
- g) propone all'Autorità i provvedimenti relativi ai dirigenti secondo i criteri deliberati dall'Autorità.

4. Alla sostituzione del Direttore Generale in caso di assenza o impedimento, si provvede con le modalità stabilite dall'Autorità.

Articolo 9 Struttura dell'Autorità

1. La struttura dell'Autorità è articolata in Aree e Servizi.

Ciascuna Area o Servizio costituisce l'unità organizzativa responsabile per i procedimenti di competenza.

2. Le Aree sono:

- Area elettricità;
- Area gas;
- Area consumatori.

3. I Servizi sono:

- Servizio amministrazione e personale;
- Servizio legislativo e legale;
- Servizio documentazione e studi.

4. È istituito un Ufficio Speciale relazioni esterne e rapporti con i mezzi di informazione.

5. All'interno di ciascuna Area o Servizio sono istituiti uffici che possono essere modificati con deliberazione dell'Autorità su proposta del Direttore Generale o comunque sentito il suo parere.

6. Le posizioni di responsabilità di Aree, Settori e Uffici sono attribuite con delibera dell'Autorità su proposta del Direttore Generale o comunque sentito il suo parere.

7. Per il supporto dell'attività di ciascun Componente è costituito un ufficio di segreteria tecnica cui possono essere assegnati due assistenti.

Articolo 10 Competenze delle Aree e dei Servizi

1. L'Area elettricità sviluppa le attività di indagine, analisi, proposta, verifica e controllo in materia di fornitura del servizio elettrico.

Assicura le azioni necessarie per la definizione dei requisiti di qualità del servizio erogato.

2. L'Area gas sviluppa le attività di indagine, analisi, proposta, verifica e controllo in materia di fornitura del servizio gas.

Assicura le azioni necessarie per la definizione dei requisiti di qualità del servizio erogato.

3. L'Area consumatori svolge le attività di indagine, analisi, proposta e controllo riferite agli utenti. Provvede agli adempimenti inerenti i procedimenti avviati a seguito di reclamo, istanza e segnalazione. Valuta il rispetto dei livelli qualitativi e tariffari e delle condizioni di fruibilità del servizio.

Cura i rapporti con le associazioni dei consumatori più rappresentative.

4. Il Servizio amministrazione e personale cura gli affari amministrativi, l'acquisizione e la formazione del personale. Predispose lo schema di bilancio di previsione e di bilancio consuntivo; provvede alla tenuta della contabilità generale dell'Autorità. Provvede all'approvvigionamento e alla conservazione dei beni necessari per il funzionamento.

5. Il Servizio legislativo e legale svolge attività di analisi e proposta su temi e questioni di carattere giuridico concernenti procedimenti, atti e casi.

Presta consulenza alle Aree e ai Servizi, esprimendo pareri su specifiche questioni.

Cura i rapporti con le istituzioni nazionali, europee ed internazionali.

6. Il Servizio documentazione e studi cura l'acquisizione e la circolazione della documentazione di carattere tecnico, economico e normativo nazionale ed internazionale di interesse per l'attività istituzionale. Svolge attività di studio e ricerca di carattere tecnico, economico e normativo.

Predispose, in collaborazione con le Aree e i Servizi interessati, i lavori preparatori per la relazione annuale da presentare al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri.

Provvede all'organizzazione e alla gestione delle banche dati e della biblioteca. Sviluppa e gestisce il sistema informatico.

7. L'Ufficio speciale relazioni esterne e rapporti con i mezzi di informazione cura, in collaborazione con le Aree ed i Servizi interessati, i rapporti con i mezzi di informazione nazionali ed esteri. Provvede, nelle forme idonee, alla più ampia diffusione delle decisioni e degli interventi dell'Autorità.

Cura i rapporti con la Presidenza del Consiglio per la pubblicazione del bollettino dell'Autorità.

Articolo 11 Responsabili delle Aree e dei Servizi

1. I Responsabili delle Aree, dei Servizi e dell'Ufficio Speciale assicurano il funzionamento della struttura cui sono preposti.

2. In particolare, il Responsabile dell'Area o del Servizio:

- a) assume direttamente o assegna ad un funzionario la responsabilità di ciascun procedimento,
- b) organizza e indirizza il lavoro dell'unità organizzativa distribuendo i compiti tra i funzionari,
- c) assicura che il comportamento dei propri uffici sia conforme agli orientamenti generali dell'Autorità.

Articolo 12 Uffici e Rappresentanze dell'Autorità

L'Autorità può stabilire un proprio Ufficio a Roma cui potranno essere affidate attività inerenti determinate funzioni dell'Autorità. Può inoltre istituire rappresentanze a Bruxelles e in altre località italiane o estere.

Titolo III - ENTRATA IN VIGORE

Articolo 13 Entrata in vigore

Il presente Regolamento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Delibera 16 maggio 1997, n. 44

REGOLAMENTO PER LE AUDIZIONI PERIODICHE DELLE FORMAZIONI ASSOCIATIVE DI CONSUMATORI E UTENTI, DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE, DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI E PER LO SVOLGIMENTO DI RILEVAZIONI SULLA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI E L'EFFICACIA DEI SERVIZI

Ai sensi dell'art. 2, comma 23, della legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella sua riunione del 16 maggio 1997;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità, in particolare l'art. 2, comma 23 della stessa legge, che stabilisce che l'Autorità disciplini ai sensi del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, con proprio regolamento "audizioni periodiche delle formazioni associative nelle quali i consumatori e gli utenti siano organizzati" e che stabilisce altresì che "nel medesimo regolamento siano disciplinate audizioni periodiche delle associazioni ambientali, delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti sull'efficacia dei servizi";

Visto che la stessa legge del 14 novembre 1995, n. 481 prevede che l'Autorità abbia ad esercitare funzioni di determinazione, indirizzo e proposta, controllo, valutazione, verifica, ispezione e altre attività che si ritiene possano essere svolte organizzando audizioni su temi specifici e stabilendo di volta in volta le modalità di convocazione e di partecipazione, di soggetti portatori di interessi pubblici e privati nei procedimenti di formazione di atti normativi e a contenuto generale;

Considerato che i criteri di rappresentatività delle diverse forme associative potranno essere meglio definiti solo dopo un primo periodo di sperimentazione del sistema delle audizioni periodiche;

Ritenuto quindi opportuno riferirsi, per la prima fase di operatività, a criteri già sperimentati in altre sedi istituzionali e, per quanto riguarda in particolare le associazioni di consumatori e utenti - in attesa dell'emanazione di una legge quadro di settore - ai criteri maturati nell'ambito del dibattito parlamentare ed all'interno dello stesso mondo associazionistico;

Visto il documento PROT. AU/97/070 REV1 "Regolamento per le audizioni periodiche delle formazioni associative di consumatori e utenti, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e per lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e l'efficacia dei servizi";

Su proposta del Presidente,

DELIBERA:

Di approvare il "Regolamento per le audizioni periodiche delle formazioni associative di consumatori e utenti, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e per lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e l'efficacia dei servizi", riportato in allegato (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Di dare mandato al Presidente, per le azioni a seguire.

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/97Articolo 1 Audizioni periodiche

1. L'Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica e del gas, indicata negli articoli seguenti come "Autorità", convoca, con cadenza di norma semestrale, i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e delle associazioni sindacali dei lavoratori, in audizione congiunta o in audizioni separate, sulla base degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 2 Convocazioni

1. La convocazione è pubblicata, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'audizione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino dell'Autorità. La convocazione contiene le seguenti indicazioni:

- a) ordine del giorno dell'audizione;
- b) luoghi, giorni ed ore per l'accreditamento dei partecipanti;
- c) luoghi, giorni ed ore in cui le associazioni accreditate possono consultare la documentazione predisposta dall'Autorità e presentare le proprie osservazioni;
- d) luogo, giorno e ora dell'audizione;
- e) giorni, ore e luoghi in cui, dopo l'audizione, potranno essere consultati il rendiconto e la documentazione acquisita.

2. Della convocazione viene data notizia su due quotidiani nazionali.

Articolo 3 Ordine del giorno e verbalizzazione

1. Le associazioni di cui al precedente articolo 1 possono proporre, entro il 15° giorno precedente l'audizione, l'inserimento all'ordine del giorno di argomenti inerenti gli interessi da esse tutelati.

2. L'Autorità valuta l'opportunità di inserire nell'ordine del giorno gli argomenti proposti, anche tenendo conto della possibilità di trattarli in altra audizione generale o speciale.

3. Dell'audizione viene redatto rendiconto sommario a cura di un funzionario dell'Autorità.

Articolo 4 Accreditamento delle associazioni

1. Le associazioni che intendono far partecipare alle audizioni convocate ai sensi dell'articolo 2 propri rappresentanti debbono far pervenire all'Autorità, nel termine stabilito nella convocazione, l'indicazione nominativa dei partecipanti nonché una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la titolarità in capo al medesimo dei poteri di rappresentanza ed il possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli 5, 6, 7 e 8. Tali requisiti potranno essere modificati in relazione all'esito della prima fase sperimentale del sistema di audizioni e di quanto successivamente definito in altre sedi istituzionali.

2. L'Autorità comunica, nei termini stabiliti nella convocazione, l'avvenuto accreditamento o, in caso contrario, i motivi dell'esclusione.

3. La dichiarazione sostitutiva non è richiesta quando l'associazione sia stata già accreditata in precedente audizione e non vi siano state modifiche nei fatti e stati dichiarati.

4. L'Autorità si riserva di verificare l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati in ogni momento. Le associazioni sono tenute, su richiesta, a trasmettere all'Autorità la documentazione idonea; in caso di mancata adesione alla richiesta l'associazione viene esclusa dalle audizioni.

Articolo 5 Associazioni di consumatori e utenti

1. Le associazioni di consumatori e utenti debbono attestare, con la dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, il possesso dei seguenti requisiti:

- a) costituzione, per atto pubblico, da almeno 3 anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento democratico, con la partecipazione effettiva degli associati nelle decisioni principali e che preveda, in assenza di qualsiasi finalità lucrativa, come scopo la tutela dei consumatori e degli utenti;
- b) ampia base associativa, presenza e attività effettive sul territorio di almeno 5 regioni o province autonome;
- c) continuità e rilevanza esterna dell'azione svolta per la promozione e la difesa dell'interesse dei consumatori e utenti dei servizi dei settori energia elettrica e gas;
- d) bilancio annuale e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia, da cui risultino analiticamente le quote sottoscritte e versate dagli associati.

Articolo 6 Associazioni ambientaliste

Le associazioni ambientaliste debbono attestare, con la dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, di essere riconosciute quali associazioni ambientaliste a carattere nazionale ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Articolo 7 Associazioni di lavoratori

Le associazioni sindacali dei lavoratori debbono attestare, con la dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, di far parte delle associazioni presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Articolo 8 Associazioni di imprese

Le associazioni sindacali delle imprese debbono attestare, con la dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, di far parte delle associazioni presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Articolo 9 Audizioni speciali

1. Oltre alle audizioni periodiche di cui al precedente articolo 1, l'Autorità può convocare, anche su richiesta delle associazioni di cui allo stesso articolo, audizioni speciali su singoli argomenti o temi particolari, stabilendo di volta in volta le opportune modalità di convocazione e di partecipazione.

2. Audizioni speciali possono essere inoltre convocate al fine di garantire forme di rappresentazione delle istanze dei soggetti portatori di interessi pubblici e privati nei procedimenti di formazione di atti normativi o atti a contenuto generale.

Articolo 10 Rilevazioni sulla soddisfazione
degli utenti e sulla qualità dei servizi

1. L'Autorità procede all'effettuazione, anche attraverso istituti specializzati, di indagini sulla soddisfazione degli utenti e sulla qualità dei servizi. I risultati delle indagini vengono presentati nel corso di apposite audizioni.

2. Le indagini effettuate dall'Autorità tengono conto dei metodi adottati dalle indagini analoghe effettuate dagli esercenti altri servizi, che vi sono tenuti in base alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, anche al fine di rendere comparabili i risultati e coerenti le metodologie di analisi.

Articolo 11 Norma transitoria

1. Sino a quando non inizierà la pubblicazione del Bollettino previsto dall'art. 2, comma 26 della legge 14 novembre 1995, n. 481, la convocazione delle audizioni periodiche generali verrà pubblicata soltanto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Delibera 30 maggio 1997, n. 61

**DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA
DI SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI PER LA FORMAZIONE
DELLE DECISIONI DI COMPETENZA DELL'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

**Ai sensi dell'articolo 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n. 481 recante norme
per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella sua riunione del 30 maggio 1997;

Visto l'articolo 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n. 481, nel quale si riconosce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tra l'altro, autonomia organizzativa, contabile e amministrativa;

Visto il documento "Proposta di delibera per l'approvazione di regolamento interno recante disposizioni generali sullo svolgimento dei procedimenti" (PROT. AU/97/094);

Su proposta del Presidente,

DELIBERA:

Di approvare le allegate disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas nell'allegato (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 61/97

Articolo 1 Definizioni

Nel presente regolamento l'espressione:

- a) "Legge istitutiva": designa la legge 14 novembre 1995, n. 481
- b) "Autorità" designa l'Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica e il gas istituita a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge istitutiva;
- c) "Componenti" designa il Presidente o uno dei due Membri dell'Autorità;
- d) "Bollettino" designa il bollettino istituito dall'articolo 2, comma 26, della legge istitutiva.

Articolo 2 Ambito di applicazione

Con il presente regolamento si disciplinano, con finalità di coordinamento ed inte-

grazione delle disposizioni generali e speciali in materia, le modalità con cui si svolgono ordinariamente le tipologie di procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità.

Articolo 3 Istruttoria conoscitiva

L'Autorità, in relazione a notizie o elementi, acquisiti anche a seguito di iniziative di cui all'articolo 2, comma 12, lettera m), della legge istitutiva, tali da costituire possibili presupposti all'esercizio delle proprie competenze, può deliberare, sulla base di una proposta presentata ed illustrata da uno dei componenti o da dipendenti dell'Autorità che abbiano acquisito tali elementi, un'istruttoria conoscitiva al fine di verificare se sussistano le condizioni per gli interventi di competenza. A tale scopo si avvale delle prerogative di cui all'articolo 2, comma 22, della legge istitutiva svolgendo, con gli interessati e con qualunque soggetto possa fornire elementi utili, un esame e valutazione delle questioni o casi oggetto dell'istruttoria.

Articolo 4 Istruttoria formale

1. Qualora, anche in esito allo svolgimento di un'istruttoria conoscitiva, siano acquisiti elementi di conoscenza tali da far ritenere fondati i presupposti per l'adozione di una decisione di propria competenza, l'Autorità delibera l'avvio dell'istruttoria formale.

2. Nel disporre l'avvio dell'istruttoria formale l'Autorità:

- a) designa, tra i suoi componenti, un relatore con il compito di illustrare i risultati degli accertamenti svolti e di proporre le decisioni consequenziali;
- b) fissa il termine entro cui potrà essere richiesta l'audizione finale di cui al successivo comma 3.

3. Prima della discussione di cui al successivo articolo 6, qualora le parti interessate lo richiedano, viene convocata un'audizione finale di fronte all'Autorità. All'audizione finale partecipano i componenti dell'Autorità, il direttore generale e ogni altro funzionario da questi individuato la cui presenza sia ritenuta utile alla gestione dell'audizione finale.

4. Dell'avvio dell'istruttoria formale, nonché dei suoi esiti, l'Autorità può dare pubblicità nelle forme ritenute più opportune.

5. Rimane salvo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge istitutiva.

Articolo 5 Procedimenti per la formazione di atti normativi e di atti a contenuto generale

1. L'Autorità dà notizia, mediante pubblicazione di un avviso sul Bollettino o in altra forma ritenuta idonea, dell'avvio delle attività dirette alla predisposizione degli atti normativi e degli atti a contenuto generale di cui all'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge istitutiva. Nella deliberazione di avvio l'Autorità:

- a) designa, tra i propri componenti, un relatore con il compito di illustrare, nella discussione di cui al successivo articolo 6, gli esiti dell'attività preparatoria e la pro-

posta di decisione;

b) designa un funzionario responsabile degli adempimenti necessari allo svolgimento delle attività preparatorie della decisione conclusiva;

c) fissa il termine entro il quale è possibile far pervenire all'Autorità osservazioni e memorie scritte.

2. Nella deliberazione di cui al punto precedente, o in altro successivo, l'Autorità, qualora lo ritenga opportuno, previa determinazione delle modalità e dei tempi degli esperimenti istruttori, può:

a) diffondere versioni preliminari del provvedimento da adottare al fine di acquisire osservazioni scritte;

b) convocare audizioni speciali, anche individuali.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, ove compatibili, ai procedimenti per la formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 12, lettera h) e lettera i), della legge istitutiva.

Articolo 6 Discussione collegiale

Quando giungono ad esito le attività di cui agli articoli precedenti, o comunque ogni volta che l'Autorità debba adottare un provvedimento che definisce un caso o un procedimento, il relatore designato, anche con riferimento alle proposte trasmesse dagli uffici, introduce la discussione, formulando ed illustrando le proprie conclusioni e proponendo la decisione da adottare.

PAGINA BIANCA